

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-876 del 17/02/2026
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 - DGR n. 1795/2016 - IBL SpA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE (RA), VIA EMILIA PONENTE n. 925 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA PONTE PIETRA n. 11 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, IN PARTICOLARE MATTONI (PUNTO 3.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2026-916 del 17/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno diciassette FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 - DGR n. 1795/2016 – **IBL SpA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE (RA), VIA EMILIA PONENTE n. 925 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA PONTE PIETRA n. 11 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, IN PARTICOLARE MATTONI (PUNTO 3.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **IBL SpA** avente sede legale in Comune di Castel Bolognese (RA), via Emilia Ponente n. 925 (P.IVA 02030360396) risulta titolare, nella persona del proprio gestore, dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-3537 del 26/09/2016 e smi;
- l'attività produttiva dell'installazione in oggetto risulta sospesa. In particolare, l'ultimo anno di produzione di mattoni è stato il 2020 e l'ultimo anno di attività del reparto taglio, levigatura e burattatura è stato il 2022;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 3537 del 26/09/2016 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 03/04/2024 (ns. PG/2024/61909) riguardante:

- la gestione delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dall'area scoperta adibita al deposito di argilla in cumuli (materia prima utilizzata nell'installazione per la produzione di mattoni), con recapito nel laghetto oggetto di vendita a terzi;
- la riduzione della superficie del piazzale asfaltato adibito allo stoccaggio del prodotto finito imballato, con aggiornamento della planimetria delle aree impermeabili scoperte dell'installazione (Rev03 del 02/04/2024);

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

VISTE in particolare:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14 febbraio 2005* recante approvazione della direttiva concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18 dicembre 2006* recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

RILEVATA, sulla base di quanto manifestato dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna in data 14/05/2024 (ns. PG/2024/88301), l'esistenza di motivi ostativi anche di conformità normativa all'attuazione della modifica inerente la gestione dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento del deposito all'aperto di materie prime (argilla) a seguito della vendita del laghetto, come comunicato al gestore in data 20/05/2024 ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi, con sospensione dei termini del procedimento (ns. PG/2024/92284);

DATO ATTO che in data 30/05/2024 (ns. PG/2024/99543) veniva richiesta dal gestore una proroga temporale (60 giorni) del termine di legge per la presentazione di eventuali osservazioni in merito ai motivi ostativi comunicati, concessa da ARPAE SAC di Ravenna con nota ns. PG/2024/102033 del 03/06/2024;

VISTE le osservazioni, corredate da documentazione, volte al superamento dei motivi ostativi comunicati presentate dal gestore in data 18/07/2024 (ns. PG/2024/131870);

DATO ATTO che:

- in data 27/08/2024 veniva avanzata al gestore richiesta di integrazioni alla documentazione presentata a corredo delle osservazioni ai motivi ostativi comunicati (ns. PG/2024/154553 del 27/08/2024);
- in data 09/09/2024 (ns. PG/2024/163188 del 11/09/2024) veniva richiesta dal gestore una proroga temporale (50 giorni) del termine fissato per la presentazione delle suddette integrazioni, concessa da ARPAE SAC di Ravenna con nota ns. PG/2024/167896 del 18/09/2024;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore in data 27/11/2024 (ns. PG/2024/214647), a riscontro della richiesta avanzata da codesto SAC con nota PG/2024/154553 del 27/08/2024, in cui si rappresentava:

- l'avvenuta rimozione di tutti i cumuli di argilla presenti nell'area di deposito all'aperto, che intende non utilizzare e mantenere vuota;
- l'avvenuta rimozione della rete di convogliamento delle acque meteoriche derivanti da tale area scoperta e il laghetto oggetto di vendita, con conseguente eliminazione del relativo scarico;

come verificato dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna in sede di sopralluogo effettuato presso l'installazione in data 09/12/2024 (ns. PG/2024/225981 del 13/12/2024);

PRESO ATTO dell'esito della procedura di valutazione ambientale preliminare di cui all'art. 6 della LR n. 4/2018 comunicato con nota PG/2024/172595 del 25/09/2024 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, per cui il progetto di "*eliminazione scarico a servizio dell'area cumuli di argilla in seguito al loro completo spostamento*" non necessitava di essere preventivamente sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), in ragione della presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi;

ACQUISITA in data 20/12/2024 (ns. PG/2024/231299) la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE SAC di Ravenna con nota PG/2024/70555 del 16/04/2024;

RITENUTI superati i motivi ostativi comunicati, in quanto la rinuncia prospettata dal gestore all'utilizzo dell'area scoperta in precedenza adibita allo stoccaggio dell'argilla comporta l'esclusione di tale superficie dai dettami previsti dalla DGR n. 286/2005 e dalla DGR n. 1860/2006. Le acque meteoriche ivi ricadenti possono pertanto essere recapitate senza alcun trattamento depurativo in acque superficiali (fossi poderali);

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concordava nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di

versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;

- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi, con versamenti effettuati in data 27/03/2024 (per un importo pari a € 250,00) e in data 15/01/2025 (per un importo pari a € 250,00) per un importo complessivamente pari a € 500,00;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni e/o preavviso di diniego, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-3537 del 26/09/2016 e smi;

2) **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-3537 del 26/09/2016 e smi rilasciata, nella persona del proprio gestore, a favore di IBL SpA avente sede legale in Comune di Castel Bolognese (RA), via Emilia Ponente n. 925 (P.IVA 02030360396) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, sita in Comune di Cotignola, via Ponte Pietra n. 11, come di seguito indicato:

2.a) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-3537 del 26/09/2016 e smi, è da considerare l'attuazione delle seguenti variazioni:

- Rimozione della rete di convogliamento delle acque meteoriche derivanti dal deposito all'aperto di argilla in cumuli e il laghetto oggetto di vendita, con conseguente eliminazione del relativo scarico.

Ogni riferimento al recapito nel laghetto di acque meteoriche derivanti dall'installazione in oggetto è pertanto da intendersi stralciato dall'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-3537 del 26/09/2016 e smi.

- Dismissione del deposito all'aperto di argilla.

L'area scoperta permeabile in precedenza adibita al deposito di argilla è mantenuta vuota (area verde) e le acque meteoriche ivi ricadenti recapitate senza alcun trattamento depurativo in acque superficiali (fossi poderali), non essendo assoggettata ai dettami previsti dalla DGR n. 286/2005 e dalla DGR n. 1860/2006.

- Riduzione della superficie del piazzale asfaltato adibito allo stoccaggio del prodotto finito imballato, come da planimetria delle aree impermeabili scoperte dell'installazione aggiornata nella revisione 03 del 02/04/2024.

3) Di precisare che l'eventuale utilizzo dell'area scoperta permeabile in precedenza adibita al deposito di argilla in cumuli, per la medesima funzione o qualsiasi altra connessa all'attività dell'installazione in oggetto, costituisce modifica da richiedere ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

4) Di stabilire che, considerato lo stato attuale di fermo degli impianti, deve essere preliminarmente comunicata ad ARPAE, tramite PEC, la data di riavvio degli impianti. Dalla data del riavvio degli impianti, il gestore è tenuto ad eseguire gli autocontrolli previsti per tutte le matrici dal Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA, da attivarsi entro 30 giorni dall'effettivo riavvio degli impianti produttivi;

5) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-3537 del 26/09/2016 e smi;

6) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Cotignola e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

7) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
(Ing. Francesca Chemeri)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.